



**"FONDO DI SOSTEGNO AI COMUNI MARGINALI"**  
**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 settembre 2021**  
**ANNUALITA' 2022**

**LA RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI**

**Visto** l'art. 1, comma 196, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 secondo cui «Al fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali alle persone e alle attività economiche, nel rispetto della complementarità con la strategia nazionale per le aree interne, il Fondo di cui all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è denominato «Fondo di sostegno ai comuni marginali.»;

**Visto** l'art. 1, comma 198, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo cui «Il Fondo di cui al comma 196 è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023. Tali risorse e quelle di cui all'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce i termini e le modalità di accesso e rendicontazione.»;

**Visto** l'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.»;

**Visto** l'art. 1, comma 65-sexies, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui «Il fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, sono individuati gli enti beneficiari, in base ai seguenti criteri: spopolamento, deprivazione sociale, indicatori del reddito delle persone fisiche inferiori alle medie di riferimento.

Con il medesimo decreto il Fondo è ripartito tra i comuni svantaggiati e sono stabiliti i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:

a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;

b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;

c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario.

Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari.»;

**Visto** il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296), con cui è stato ripartito il “Fondo di sostegno ai comuni marginali” per gli anni 2021-2022- 2023”;

**Vista** la Deliberazione di Giunta n. 16 del 06.02.2024 del Comune di Celenza Valfortore con la quale: si è preso atto dell'art. 1, comma 196 della Legge n. 178 del 30.12.2020 e del D.P.C.M. del 30.09.2021; si è deciso di destinare i fondi assegnati a questo Comune agli interventi di concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nei territori dei comuni, ovvero intraprendano nuove attività economiche nei suddetti territori comunali e sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;

sono stati approvati i criteri per la redazione dell'avviso pubblico per l'assegnazione dei contributi, annualità 2022, a valere sul “Fondo di sostegno ai comuni marginali” ex all'art. 1, comma 65-ter, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

## RENDE NOTO

### ARTICOLO 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Oggetto del presente Bando è la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività economiche commerciali, artigianali ed agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Celenza Valfortore con le modalità specificate negli articoli successivi.
2. La concessione del contributo sarà determinata a seguito di valutazione delle domande pervenute, sulla base dei criteri di cui all'articolo 11 del presente Avviso.
3. Il presente Avviso garantisce il rispetto dei principi di Pari Opportunità e di Non Discriminazione sanciti dall'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e di Sviluppo Sostenibile di cui all'articolo 8 del medesimo Regolamento.

### ARTICOLO 2 – PRINCIPI GENERALI

1. Per la categoria di intervento del presente avviso può essere presentata una sola richiesta di contributo. Nel caso risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini stabiliti, che annullerà e sostituirà le precedenti.
2. I contributi previsti saranno erogati nel rispetto del limite degli aiuti “de minimis”.

### ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

L'importo complessivo dei fondi messi a disposizione con il presente Avviso è pari a euro **55.116,97** a valere sulla prima annualità del contributo finanziario di € 165.350,93 assegnato al Comune di Celenza Valfortore per il triennio 2021 – 2022 – 2023 dal DPCM 30.09.2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021 - Serie generale n. 296).

### ARTICOLO 4 - SOGGETTI BENEFICIARI

1. I beneficiari sono le “NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE” che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Celenza Valfortore che intendano mantenerle in esercizio per almeno 5 anni dalla data di dichiarazione di inizio attività.

2. Per "NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE" si intendono:

- a) Le attività costituite DOPO LA PUBBLICAZIONE DELL' AVVISO PUBBLICO;
- b) Le IMPRESE CHE AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA SIANO REGOLARMENTE COSTITUITE ED ISCRITTE AL REGISTRO DELLE IMPRESE che intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione dell'Avviso.
- c) L'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO con apertura di un'apposita unità produttiva (sede, stabilimento, reparto autonomo, etc..).
- d) Attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova ed apposita unità produttiva.

IL CONTRIBUTO NON PUO' ESSERE EROGATO IN FAVORE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE GIA' COSTITUITE SUL TERRITORIO COMUNALE CHE SI LIMITINO SEMPLICEMENTE A TRASFERIRE LA PROPRIA SEDE NEL MEDESIMO TERRITORIO COMUNALE.

3. I richiedenti devono possedere, a pena di esclusione, alla data di presentazione dell'istanza i seguenti requisiti di ammissibilità:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente o in alternativa proporre istanza in qualità di costituenda impresa impegnandosi ad avviare l'attività, con iscrizione nel registro delle imprese della CCIAA entro 20 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissibilità.
- b) essere in situazione di regolarità contributiva e previdenziale (DURC).
- c) non essere sottoposte a procedure di liquidazione, non trovarsi in stato di fallimento, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.
- d) dimostrare di avere la disponibilità dell'immobile, sede dell'attività economica, anche in via preliminare, attraverso apposita documentazione (es. contratto preliminare di compravendita o locazione);
- e) non essere soggetti alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati indicati nell'art. 94 del D. Lgs 36/2023 e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziali ai sensi della vigente normativa;
- g) la insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni e alle informazioni antimafia;
- h) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- i) non avere pendenze economiche nei confronti del Comune di Celenza Valfortore e comunque nei confronti dell'erario pubblico, pena la esclusione della domanda;
- j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile.

#### ARTICOLO 5 – TIPOLOGIE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE NON AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

1. Sono escluse le nuove attività economiche che includono, anche parzialmente, la vendita di:

- Autoveicoli nuovi ed usati;
- Macchine ed attrezzi per l'industria;
- Armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi fuochi d'artificio;
- Alimenti e bevande attraverso distribuzione automatica;

2. Sono inoltre escluse attività di:

- Sale giochi – slot machine (VTL), anche se all'interno di altre attività economiche;
- Agenzie di scommesse;
- Sale bingo;
- Compro oro;
- Servizi finanziari ed assicurativi.

## ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Fermo restando il rispetto dei requisiti di ammissibilità fissati dal regolamento nazionale sull'ammissibilità delle spese, D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018, per la realizzazione degli interventi ammessi a contributo con l'Avviso Pubblico, definiti in osservanza al Reg. 1303/2013, le spese ammissibili sono quelle di seguito specificate:

**MACCHINARI, IMPIANTI, ATTREZZATURE**, nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo; strumentazione tecnologica finalizzata all'implementazione del lavoro in modalità smart working.

Il ciclo produttivo è da intendersi nella più ampia accezione, non limitata alla fase della produzione tout court ma inerente anche le fasi a monte e a valle della stessa.

**OPERE MURARIE ED IMPIANTISTICHE**, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi, nonché le opere edili e impiantistiche connesse all'introduzione di nuove modalità di organizzazione del lavoro (anche in smart working) e/o atte a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro e nei luoghi di produzione e/o nelle relazioni esterne volti a ridurre l'impatto del Covid-19.

**PROGRAMMI INFORMATICI**, commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente.

**SERVIZI DI CONSULENZA** ed equipollenti utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di investimento. I servizi di consulenza devono necessariamente essere acquisiti da fonti esterne. Tali spese sono ammesse nel limite del 20% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

**POLIZZE ASSICURATIVE**. Tali spese sono ammesse nel limite del 10% dell'investimento ammissibile dell'intero progetto.

L'imposta sul valore aggiunto rappresenta una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario finale. Nel caso in cui il destinatario finale operi in un regime fiscale che gli consenta di recuperare l'IVA sulle attività che realizza nell'ambito del progetto (indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata), i costi che gli competono vanno indicati al netto dell'IVA; diversamente, se l'IVA non è recuperabile, i costi devono essere indicati comprensivi dell'IVA. Pertanto, l'IVA pagata recuperabile non è ammissibile.

2. Sono in ogni caso escluse:

- le spese per l'acquisto di beni materiali e/o immateriali di proprietà di amministratori o soci dell'impresa richiedente l'agevolazione o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi e parenti entro il quarto grado ed affini entro il secondo grado;
- gli investimenti realizzati tramite locazione finanziaria e acquisto con patto di riservato dominio a norma dell'art. 1523 del Codice Civile;
- l'acquisizione di azioni o quote di un'impresa;
- gli interessi passivi;
- le spese relative ad un bene rispetto al quale il destinatario finale abbia già fruito, per le stesse spese, di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario;
- gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- spese conseguenti ad autofatturazione;
- beni acquistati con permute e contributi in natura.

3. Al fine di consentire un agevole riscontro in sede di controllo in ordine alle causali di versamento ed ai soggetti beneficiari, tutti i pagamenti devono essere effettuati esclusivamente attraverso mezzi idonei ad assicurare il principio della tracciabilità della spesa. Non sono ammessi pagamenti in contanti.

## ARTICOLO 7 – CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

1. Così come stabilito dalla Deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 06/02/2024 il contributo è concedibile per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio comunale di Celenza Valfortore.

2. L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo a fondo perduto, a fronte di un budget di spesa liberamente composto fra le spese ritenute ammissibili e sarà determinato in base al numero delle istanze ritenute ammissibili e ripesato in percentuale dell'investimento da realizzare.

Non è prevista una soglia minima di investimento per avere accesso al contributo.

**ESEMPIO\***

*Numeri totali delle domande presentate: 2*

**55.116,97 €**

**DISPONIBILITÀ FINANZIARIA**

IMPRESA	SPESA	PESO IN %
IMPRESA 1	65.000,00 €	63%
IMPRESA 2	38.000,00 €	37%
<b>TOTALE</b>	<b>103.000,00€</b>	<b>100%</b>

IMPRESA	CONTRIBUTO IN %	CONTRIBUTO IN €
IMPRESA 1	63% (di € 55.116,97)	34.723,69 €
IMPRESA 2	37% (di € 55.116,97)	20.393,28 €
<b>TOTALE</b>		<b>55.116,97 €</b>

*Si calcola la somma complessiva delle spese ammissibili richieste dalle imprese e sul totale ottenuto si calcola il peso in percentuale; la disponibilità finanziaria verrà suddivisa in base al peso in percentuale di ciascuna impresa.*

3. In caso di domande ammissibili in numero insufficiente rispetto alla dotazione finanziaria disponibile per l'annualità 2022, le risorse residue saranno attribuite pro quota alle domande considerate ammissibili, nei limiti dell'importo complessivo del progetto d'investimento.

**ARTICOLO 8 – CONDIZIONALITÀ EX ANTE AIUTI DI STATO**

1. Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

2. Nel rispetto del Decreto n. 115 del 31 maggio 2017, inerente il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), pubblicato in G.U. n.175 il 28/07/2017, il Comune assicura l'inserimento dei dati nel RNA, in vigore dal 12 agosto 2017, nel rispetto del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 -articolo 6, comma 6, tenuto conto del Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del RNA adottato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., con il decreto 31 maggio 2017, n. 115.

3. Oltre alle funzioni di controllo, l'RNA rafforza e razionalizza le funzioni di pubblicità e trasparenza relativi agli aiuti concessi (nello specifico sovvenzioni), in coerenza con le previsioni comunitarie.

4. Ai fini del calcolo dell'importo dell'aiuto concedibile e della determinazione dei costi ritenuti ammissibili, riferiti alla tipologia d'aiuto di cui al presente Avviso, gli importi riconosciuti nei provvedimenti di concessione e di liquidazione sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, ad esclusione dell'IVA se detraibile.

5. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n.600/1973, le Regioni, le Province, i Comuni, gli altri enti pubblici devono operare una ritenuta del 4% con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali.

**ARTICOLO 9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

1. La domanda per la concessione del contributo, firmata digitalmente dal soggetto Proponente, completa del progetto d'investimento, nonché dei documenti e delle dichiarazioni di cui al successivo comma 4, deve essere presentata entro il termine indicato al successivo comma 2, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente Avviso, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Celenza Valfortore [www.comune.celenzavalfortore.fg.it](http://www.comune.celenzavalfortore.fg.it). L'invio con altre modalità comporterà l'esclusione della candidatura.

2. Le domande di contributo possono essere presentate fino alle ore **23:59 del 10/03/2024** e devono essere trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: [prtocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:prtocollo@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it) (Non saranno prese in considerazione le domande presentate con modalità diverse).
3. A pena di nullità la domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante, in caso di società.
4. Pena l'esclusione, la domanda redatta in conformità all'**ALLEGATO A - Modulo di domanda**, dovrà essere corredata da:
  - a. Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - b. Copia in corso di validità della visura camerale per le attività già costituite;
  - c. Preventivi di spesa;
  - d. In caso di attività già costituita Certificazione di regolarità contributiva (DURC) positiva e in corso di validità;
  - e. **ALLEGATO B\_ Piano economico della proposta progettuale** (sia in formato pdf che in formato Excel)
5. Le dichiarazioni mendaci circa il possesso dei requisiti di cui al precedente comma saranno oggetto di segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione.
6. È ammissibile una sola richiesta di contributo; qualora risulti inviata più di una domanda, sarà considerata valida l'ultima istanza pervenuta entro i termini, che annullerà e sostituirà quelle precedentemente inviate.
7. Le richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al seguente indirizzo PEC: [affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it).

#### ARTICOLO 10 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DELLE DOMANDE

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, si procederà alla verifica dei requisiti. La valutazione delle istanze verrà effettuata con le modalità di seguito descritte.

#### Ricevibilità e ammissibilità

1. Il Responsabile Unico del Procedimento procede alla verifica dei requisiti di ricevibilità volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza mediante la verifica della:
  - presentazione entro i termini di scadenza di cui all'articolo 9 comma 2;
  - presenza della domanda, redatta in conformità agli allegati del bando e firmata dal titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
  - presenza degli allegati di cui all'articolo 9 comma 4.

Non è da considerare causa di esclusione la parziale mancanza di elementi formali a corredo della domanda, che potrà essere integrata su richiesta del responsabile del procedimento. Infatti, qualora uno o più documenti, ancorché prodotti, necessitino di perfezionamento, il Comune assegna un termine per la presentazione di chiarimenti/integrazioni.

#### Sono irricevibili le domande:

- presentate oltre la scadenza del termine di cui all'articolo 9 comma 2;
- prive della sottoscrizione del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società;
- prive di documento di identità in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale, o dal legale rappresentante in caso di società.

#### Sono inammissibili le domande prive dei requisiti di partecipazione previsti nel presente Avviso.

2. Al termine della valutazione delle proposte ricevibili, il RUP procederà alla stesura dell'elenco delle istanze ammissibili a contributo, nonché delle istanze irricevibili e delle istanze inammissibili. I provvedimenti amministrativi adottati, riguardanti gli esiti del presente Avviso, saranno pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Celenza Valfortore [www.comune.celenzavalfortore.fg.it](http://www.comune.celenzavalfortore.fg.it); tale pubblicazione avrà valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

Avverso il provvedimento di esclusione, i soggetti interessati potranno presentare osservazioni nel termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi; le osservazioni verranno riscontrate entro 5 (cinque) giorni. Entro i successivi 15 giorni potranno essere presentati ricorsi avverso la graduatoria

provvisoria, che saranno valutati entro i successivi 15 giorni. La conclusione dell'attività istruttoria e della valutazione di merito deve avvenire entro il termine di 30 giorni dal suo avvio.

#### ARTICOLO 11 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. A seguito di comunicazione di ammissione a contributo, il soggetto beneficiario provvederà, entro 15 giorni, all'accettazione dell'aiuto e alla dimostrazione, ove necessario, dell'avvio dell'attività economica; la mancata accettazione entro i suddetti termini determinerà la rinuncia al contributo.
2. Il Comune procederà ad espletare gli obblighi inerenti il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA) anche avvalendosi della collaborazione di società appositamente incaricata, e nei successivi 15 giorni provvederà alla pubblicazione della graduatoria definitiva, che costituirà atto di concessione dell'aiuto.
3. A ciascun intervento ammesso a contributo sarà assegnato un "Codice unico di progetto" (CUP), che sarà comunicato dal Comune.
4. La data di concessione dell'aiuto, anche per le finalità di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013, corrisponde alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. Da tale data decorrono i termini per la realizzazione del progetto.
5. Il termine ultimo per la realizzazione del progetto di investimento è stabilito entro la data del 15.06.2024 al fine di consentire la rendicontazione delle spese entro il termine previsto del 30.06.2024. Per progetto concluso è da intendersi quello materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e quietanzati.
6. I Beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il Progetto d'investimento entro i termini previsti.
7. L'aiuto è concesso in conto capitale. Lo stesso è accreditato su apposito C/C indicato da ciascun beneficiario il quale si impegna ad adottare un sistema di contabilità separata ovvero di codificazione contabile adeguata per le spese relative alle operazioni rimborsate sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 125, par. 4 lettera b) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Le richieste di erogazione del contributo devono essere predisposte utilizzando esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione comunale.

Modalità di erogazione del finanziamento.

Il contributo concesso sarà liquidato a mezzo bonifico, in due quote, come segue:

- A titolo di avanzamento;

- A saldo;

con le seguenti modalità:

8.1.1 Stato di avanzamento, a fronte di un ammontare di spesa sostenuta non inferiore al 50% e non superiore al 70% del totale delle spese ammissibili. Il contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune, corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione sullo stato di avanzamento procedurale e tecnico relativo al progetto;

b) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili (allegare documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale), contenente l'elenco di tutte le fatture relative agli acquisti di beni e servizi e degli altri documenti probatori inerenti le altre spese ammissibili e l'elenco dei pagamenti effettuati con i riferimenti ai giustificativi di spesa e indicazione delle modalità di pagamento;

c) copia autentica (ai sensi degli artt. 18, 19 e 47 del D.P.R. 445/2000) delle fatture quietanzate emesse dai fornitori e degli altri documenti probatori equivalenti; in caso di fatture emesse da fornitori extra UE è necessario produrre anche le relative bolle doganali;

d) copia dei documenti giustificativi relativi ai pagamenti effettuati e degli estratti conto bancari con evidenziati i relativi movimenti.

8.1.2 Saldo del contributo è erogato dietro presentazione di apposita richiesta - redatta in conformità alla modulistica predisposta dal Comune - e della rendicontazione finale di spesa, secondo le modalità di seguito elencate:

a) la rendicontazione finale di spesa è composta, per la parte economica, dalla documentazione elencata alle lettere da a) a d) di cui al precedente comma 8.1.1;

b) il saldo del contributo è erogato, in caso di esito favorevole delle verifiche, a seguito del ricevimento della rendicontazione finale di spesa, previa eventuale rideterminazione del contributo.

## **ARTICOLO 12 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO**

1. Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a) far permanere le condizioni che hanno determinato l'ammissione a contributo per anni 5;
- b) archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- c) fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente Avviso;
- d) presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- e) rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 13;
- f) comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- g) non trasferire, alienare o destinare ad usi diversi da quelli previsti, le immobilizzazioni materiali o immateriali ammesse alle agevolazioni prima che siano decorsi cinque anni, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento UE n.1303/2013; i) rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione.

## **ARTICOLO 13 - CONTROLLI E MONITORAGGIO**

- 1. Le dichiarazioni rese dagli istanti nell'ambito del presente intervento saranno oggetto di verifica a campione da parte degli organi di controllo dell'Amministrazione competente.
- 2. L'Agenzia per la coesione territoriale effettuerà controlli a campione sull'utilizzo dei contributi erogati alle aree svantaggiate.
- 3. Il monitoraggio dei contributi è effettuato dall'Agenzia per la coesione territoriale attraverso il sistema della banca dati unitaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art.1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
- 4. Il sostegno erogato ad ogni attività economica è identificato dal Codice Unico di Progetto (CUP).

## **ARTICOLO 14 – REVOCHÉ**

- 1. Il contributo è revocato, integralmente o parzialmente, nel caso di mancato o parziale utilizzo, verificato attraverso il monitoraggio di cui al precedente articolo, decorsi 12 mesi dall'assegnazione delle risorse. La revoca è disposta con decreto del Ministro per il Sud e la coesione territoriale. In caso di revoca, le risorse già erogate rientrano nella disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
- 2. Costituiscono cause di revoca dell'agevolazione le seguenti condizioni:
  - a) nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco, o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo;
  - b) nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, il Comune procede alla revoca del contributo;
  - c) nel caso in cui venga accertata la falsità di dichiarazioni rese in sede di domanda di finanziamento e/o di richiesta di integrazioni;
  - d) in caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente articolo 11;
- 3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.
- 4. In caso di mancata restituzione del contributo da parte del beneficiario, il Comune provvederà all'escussione della polizza fideiussoria.
- 5. Il procedimento di revoca viene attivato nel rispetto di quanto previsto dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii.

## **ARTICOLO 15 - TERMINI DEL PROCEDIMENTO E ACCESSO AI DOCUMENTI**

- In osservanza dell'art.8 della legge n.241/90 e successive modifiche, si comunica che il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento. - Avverso le determinazioni adottate a conclusione del procedimento di concessione del contributo gli interessati potranno proporre ricorso al TAR competente entro 60 giorni dalla notifica delle stesse o comunque dalla conoscenza del loro contenuto.

## ARTICOLO 16 – PUBBLICITÀ

Il Comune di Celenza Valfortore assicura la pubblicità dei contributi concessi ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art.8 del D.P.C.M. 30.09.2021 mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici".

## ARTICOLO 17 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Affari Generali, Dott.ssa Anna Maria Forte. Ulteriori informazioni sulla presente procedura potranno essere richieste ai seguenti recapiti:

PEC: [affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it)  
E-mail: [amforte@comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:amforte@comune.celenzavalfortore.fg.it).

## ARTICOLO 18 -TUTELA DELLA PRIVACY

1. I soggetti beneficiari, nel presentare la domanda di contributo accettano la pubblicazione, elettronica o in altra forma, dei propri dati identificativi (Codice fiscale e Ragione sociale o, nel caso delle ditte individuali, nome, cognome ed eventuale nome della ditta) e dell'importo del contributo concesso ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 e ss. mm.ii. in materia di trasparenza.

## ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E INFORMAZIONI

1. Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 e nel GDPR Reg. UE 2016/679 per finalità unicamente connesse alla procedura in essere. Pertanto come indicato ai sensi dell'art. 13 del succitato Regolamento, si forniscono le seguenti informazioni:

- Titolare del trattamento: Comune di CELENZA VALFORTORE
- Finalità del trattamento: Il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. Pertanto i dati personali saranno utilizzati dal titolare del trattamento nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
- Modalità del trattamento: I dati saranno trattati da persone autorizzate, con strumenti cartacei e informatici.
- Destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a terzi nei casi previsti della Legge 7 agosto 1990, n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"), ove applicabile, e in caso di controlli sulla veridicità delle dichiarazioni (art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa").
- Responsabile del trattamento: Responsabile Settore Affari Generali, Dott.ssa Anna Maria Forte, Responsabile del procedimento.
- Diritti: L'interessato può in ogni momento esercitare i diritti di accesso e di rettifica dei dati personali nonché ha il diritto di presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Ha inoltre il diritto alla cancellazione dei dati e alla limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento.

Per esercitare tali diritti tutte le richieste devono essere rivolte al Comune di Celenza Valfortore indirizzo pec: [affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:affgen@pec.comune.celenzavalfortore.fg.it);

- Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è Gilberto Ambotta – GA Service VIA DI PROSECCO,50 - 34151 Trieste (TS)–P.IVA IT02928430301, contattabile all'indirizzo: [gilberto.ambotta@mailcertificata.it](mailto:gilberto.ambotta@mailcertificata.it);
- Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate o comunque non superiore a quello imposto dalla legge per la conservazione dell'atto o del documento che li contiene.

2. Le informazioni sul procedimento potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta elettronica: [amforte@comune.celenzavalfortore.fg.it](mailto:amforte@comune.celenzavalfortore.fg.it)

3. Il titolare del procedimento è il Comune di Celenza Valfortore.

## ARTICOLO 20 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. L'Amministrazione si riserva, per motivi di pubblico interesse, la facoltà di annullare o revocare la presente procedura. In tal caso, i richiedenti non potranno avanzare alcuna pretesa di compenso o risarcimento.

2. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente [www.comune.celenzavalfortore.fg.it](http://www.comune.celenzavalfortore.fg.it), all' "Albo pretorio online" e attraverso la comunicazione istituzionale.
3. In riferimento a quanto non esplicitato nel presente Avviso si rimanda alle indicazioni espresse nel DPCM del 30 settembre 2021, (G.U.R.I n. 296 del 14 dicembre 2021).

Si allega:

- MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPZIONE
- ALLEGATO A -PIANO ECONOMICO PROPOSTA PROGETTUALE
- ALLEGATO B (formato word e PDF)

La Responsabile del Settore  
Affari Generali  
F.to Dott.ssa Anna Maria Forte